



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

RISOLUZIONE N.4/D

Roma, 21 agosto 2002

Protocollo: 2423

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane - TUTTE

Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI

Agli Uffici delle Dogane di
- Biella - Vercelli
- Reggio Emilia - Arezzo

LORO SEDI

e. p.c.:

All' Autorità per l' energia elettrica e il gas
Fax n. 02-65565266 - ROMA

Al Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale S.p.A. - ROMA
Fax n. 06-81654712

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza - ROMA

All' Enel Produzione S.p.A. - ROMA
Fax n. 06-85094396

All' Enel Distribuzione S.p.A. - ROMA
Fax n. 0685094963

Alla Federelettrica - ROMA
Fax n. 06-47865555

All' Unapace - ROMA
Fax n. 06-85356431

Alla Telecom Italia S.p.A. - ROMA
Fax n. 06-59602925

OGGETTO: Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali connessi all' applicazione del regime impositivo sull' energia elettrica, in relazione alle aperture del mercato elettrico attuate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53, 54, 55 e 63 del TUA 504/95, nei riguardi dei nuovi soggetti individuati dal D.lvo 79/99 ed in relazione alle nuove possibilità di operare nel mercato libero dell'energia elettrica di cui al suddetto D.lvo, nonché riguardo ai trasferimenti di energia elettrica tra officine ed al riconoscimento della qualifica di "fabbricante" per i soggetti che acquistano da più fornitori.

In particolare le questioni vertono sui seguenti punti:

- 1) le licenze fiscali e relativi adempimenti quando al "Cliente idoneo", come definito dall'art. 2, comma 6, del D.lvo 79/99, si applicano le disposizioni fiscali di cui sopra;
- 2) licenze fiscali per i soggetti produttori che vendono l'energia elettrica con immissione in consumo della stessa in altre provincie;
- 3) transito di energia tra officine elettriche;

Per quanto concerne il punto 1), al fine di snellire il più possibile le procedure contabili seguite dagli uffici e gli adempimenti fiscali a carico degli utenti del settore elettrico, si dispone che per gli operatori aventi la qualifica di "Cliente idoneo" che, sotto il profilo fiscale, diventano soggetti obbligati per effetto della lettera b-bis, aggiunta al comma 2 dell'art. 53 del TUA dall'art. 28, comma 2, lettera d), della legge 388/2000, i quali esercitano distinte officine di acquisto, come definite dall'art. 54 del TUA 504/95, dislocate sul territorio nazionale, possa essere rilasciata - come già autorizzato con telefax prot. 2952/II/PC del 13.10.2000 per i soggetti che acquistano energia elettrica tramite più punti presa per farne rivendita e per i clienti grossisti - un'unica licenza, relativamente all'ubicazione di un punto di presa, per ambito provinciale, fermo restando che in ogni licenza devono comunque espressamente figurare tutti gli altri punti di presa ubicati nella stessa provincia e che il diritto corrisponda alla somma dei singoli relativi diritti di licenza.

Riguardo agli adempimenti fiscali, si deve tener presente che, se da una parte il rapporto tributario assume l'aspetto di una diretta responsabilità nei confronti dell'Erario in capo ai suddetti soggetti, sostanzialmente l'utilizzo dell'energia elettrica non è mutato e che l'energia elettrica consumata continua ad essere misurata e debitamente accertata attraverso i misuratori installati dalle locali aziende distributrici presso le singole utenze.

Si verifica, di fatto, che si trovano ad essere soggetti agli obblighi previsti per i “fabbricanti” ed a questi assimilati ai fini dell’imposizione, anche acquirenti di energia elettrica che non hanno quelle potenze impegnate e quegli usi particolari per i quali sono opportunamente statuiti obblighi, prescrizioni e cautele fiscali e debitamente definite le relative officine elettriche.

Tale regime di controllo, per le suddette fattispecie di acquirenti, risulta essere sia un onere eccessivo nei riguardi di tali operatori, sia un ulteriore aggravio per gli uffici, non giustificato da una effettiva necessità di sicurezza fiscale.

Pertanto, in attesa di una revisione dell’ordinamento fiscale, al fine di consentire l’operatività nel periodo transitorio, sempre nell’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, nei suddetti casi, non trattandosi né di officine di produzione in senso stretto, né di fabbricanti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’art. 53 del TUA 504/95 ed interessando ai fini impositivi solo il tipo di utenza alimentata per il conseguente trattamento tributario, continueranno ad essere utilizzati, quali idonei strumenti di accertamento dei consumi di ogni officina i predetti misuratori di cessione delle locali aziende distributrici (come se continuassero ad essere normali utenze della locale azienda distributtrice per le quali, però, il pagamento dei tributi sull’energia elettrica consumata ed i connessi obblighi ricadono sugli utenti stessi).

Di conseguenza, i dati minimi essenziali che dovranno risultare nella denuncia di officina di acquisto ed essere riportati sulla relativa licenza di esercizio, sono rappresentati dai numeri di matricola dei suddetti contatori, corredati dal relativo schema unifilare dell’impianto elettrico corrispondente, senza che gli stessi siano obbligatoriamente redatti da tecnici iscritti in particolari albi.

Infatti, detti schemi unifilari debbono essere utilizzati per le verifiche del competente UTF, ai fini del controllo della corretta distinzione delle utenze, laddove si verifica un impiego promiscuo, tra i circuiti di alimentazione degli usi soggetti ad imposta e quelli per gli usi esenti.

Resta fermo che, nei casi in cui nella stessa officina l’energia elettrica viene utilizzata in impieghi promiscui e in mancanza di distinti contatori ovvero nei casi in cui i prelievi di energia risultino di modesta entità, la determinazione dei consumi continua ad essere effettuata mediante atti di convenzione.

A tale ultimo riguardo si precisa che gli stessi atti di convenzione - qualora nel frattempo non siano intervenute modifiche dei circuiti e delle utenze impegnate -

possono sostanzialmente costituire da riferimento per gli attuali atti tecnici nonché per la quantificazione dei consumi tassati e di quelli esenti.

Infine, non si ritiene necessario per le suddette officine l'istituzione del registro di acquisto di cui alla circolare n. 266, prot. n. 2363/X del 5.5.1975, purchè siano disponibili, ai fini della determinazione degli scaglioni di consumo, le certificazioni delle misure del distributore dell'energia trasportata mensilmente ovvero annualmente nei casi in cui sia stato redatto atto di convenzione, oppure qualora l'entità dei consumi mensili è tale da essere sempre soggetta al medesimo scaglione d'imposta.

E' appena il caso di segnalare che la dichiarazione di consumo, da presentarsi per ogni provincia al competente UTF, deve contenere i consumi di energia elettrica afferenti ogni officina distinti mediante l'indicazione del numero di matricola del rispettivo contatore mentre la liquidazione dei tributi dovuti sui consumi soggetti deve essere effettuata senza possibilità di cumulo, ai fini dell'applicazione, per ogni singola officina, dei citati scaglioni di consumo.

Riguardo alla questione indicata al punto 2), si dispone che ai produttori di energia elettrica che la immettono in consumo, tramite immissione e trasporto su reti di distribuzione di soggetti terzi, presso propri clienti ubicati in province diverse da quella dove è localizzato l'impianto di produzione, dovrà essere rilasciata dagli UTF competenti su tali province apposita licenza fiscale, secondo le modalità di cui alle circolari del 2.3.2000, prot.n.893/II/DCPC e del 13.10.2000, prot.n. 2952/II/DCPC, non soggetta ad alcun diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art.28, comma 5, della legge 23.12.2000, n.388 (stante che gli interessati svolgono in tali casi un'attività fiscalmente assimilabile a quella dei grossisti), fermo restando che tale licenza non si rende dovuta quando la cessione di energia è effettuata a propri clienti operanti nella stessa provincia, in quanto assorbita di fatto da quella rilasciata per l'esercizio dell'impianto, il cui diritto deve essere commisurato all'importo previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 63 del TUA 504/95, come modificato dal comma 2, lettera f), del citato art. 28 della legge 388/2000.

In via generale, si raccomanda agli Uffici di provvedere, qualora non l'abbiano già fatto, a rilasciare con la massima sollecitudine la licenza agli operatori che ne facciano richiesta nell'ambito delle attività fiscalmente rilevanti consentite dalla

ripetuta normativa del mercato elettrico, in quanto tale rilascio comporta l'automatica intestazione al soggetto del conto fiscale.

Infine, riguardo al punto 3), si fa presente che in tutti i casi in cui il trasporto dell'energia interessi officine elettriche di soggetti diversi, indipendentemente da quali o quanti intervengano negli aspetti commerciali, il passaggio tra l'una e l'altra officina deve essere evidenziato, mediante l'indicazione dei corrispondenti codici ditta, nelle rispettive dichiarazioni di consumo redatte sulla base delle registrazioni di idonei misuratori.

A tal fine si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena saranno definiti gli opportuni accordi con gli Enti interessati alla rilevazione delle quantità di energia elettrica movimentata.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
Dott. Aldo Tarascio